



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**



Università degli Studi di Catania

Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Lavori per l'installazione di n.2 ascensori MRL in sostituzione degli impianti

matr. CT373/2005 di Palazzo Centrale e

matr. CT101133/99 dell'ex Monastero dei Benedettini

PROGETTO DEFINITIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Redatto:

Dott. Ing. N. Turrisi

Visto :IL R.U.P:

Il Dirigente



CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO

Per l'ammissione alla gara di appalto relativa alla fornitura ed ai lavori di cui all'art. 1 è richiesta all'Impresa concorrente:

Attestazione **SOA** per la categoria specializzata **OS4: "IMPIANTI ELETTRICO - MECCANICI TRASPORTATORI"** - Classifica I (fino ad € 258.000,00), ovvero i requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le opere necessarie per l'installazione di n.2 ascensori MRL in sostituzione degli impianti matr. CT373/2005 di Palazzo Centrale e matr. CT101133/99 dell'ex Monastero dei Benedettini a Catania.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dei particolari costruttivi.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 165.000,00 (diconsi euro centosessantacinquemila/00) con IVA al 22% inclusa.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

LAVORI					
A1	Lavori per la sostituzione completa di n.2 impianti elevatori				€ 128.564,18
A2	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso				€ 1.435,82
					Sommano A € 130.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA	22,0%	su € 130.000,00	pari a :	€ 28.600,00
B2	Spese per funzioni tecniche	2,0%	su € 130.000,00	pari a :	€ 2.600,00
B3	Spese di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso (compreso IVA e CNPAIALP 4%)				€ 3.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti				€ 800,00
					Sommano B € 35.000,00
					TOTALE A + B € 165.000,00



L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla lettera A1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito alla lettera A2 e non soggetto al ribasso d'asta ai sensi dell'art. 100 comma 1 DLgs 81/2008 e s.m.i., aumentato altresì dell'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui alla lettera B3 e non soggetto al ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 26 D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

L'importo dei lavori a base d'asta, compresi nell'appalto, ammonta ad €130.000,00 di cui €1.435,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 22%, spese tecniche ed oneri vari (vedi quadro economico).

L'incidenza della manodopera è pari ad €23.651,76 oltre I.V.A. che equivale a 18,397 % dell'importo a base d'asta.

Art. 3 - PRESCRIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà elaborare e consegnare il progetto esecutivo delle opere appaltate **entro 30 (trenta)** giorni naturali successivi e continui dalla data di emissione dell'ordine di servizio del R.U.P..

Dopo la stipula del contratto il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In caso di particolare urgenza, Il R.U.P. può emettere l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto.

Qualora l'ordine di servizio non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso ordine si intende comunque impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (progetto definitivo) fornito dall'Amministrazione appaltante, dovrà essere predisposto e sottoscritto da professionista di provata esperienza, ingegnere e/o architetto, per le rispettive competenze, regolarmente iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Il compenso per la prestazione professionale relativa alla progettazione esecutiva, sarà corrisposto in unica soluzione all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge (Genio Civile, VV.FF. etc.) ed è fisso ed invariabile come stabilito all'art. 2.

L'impresa è tenuta a presentare all'Amministrazione appaltante il progetto completo di ogni allegato, in originale e n. 2 copie, oltre una copia in su supporto informatico (CAD), entro il termine indicato di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'ordine di servizio del R.U.P.

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sui pagamenti da effettuare all'impresa.

Nel caso che il ritardo ecceda giorni 40 (quaranta), l'Amministrazione appaltante si riserverà di risolvere il contratto, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

In tal caso l'Impresa o il Professionista non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso di spese relative all'opera eventualmente svolta.

Il Professionista nella redazione del progetto esecutivo non potrà introdurre modifiche e/o variazioni a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, se non preventivamente concordate, in forma scritta, con l'ufficio Tecnico dell'Università.

Il Professionista dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al raggiungimento del livello di progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le



relazioni di calcolo delle strutture previste in progetto necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, le relazioni di calcolo sugli impianti elettrici necessari per il corretto dimensionamento degli stessi e sulla sicurezza degli impianti elettrici (D.M. 37/08).

Successivamente alla presentazione del progetto esecutivo, entro il termine essenziale di cui sopra (giorni 45 dalla data di emissione dell'ordine di servizio del R.U.P.), la stazione appaltante ha facoltà di richiedere in ordine al progetto stesso eventuali modifiche od integrazioni.

Le richieste di modifiche e/o integrazioni dovranno essere apportate al progetto di cui sopra e presentate entro il termine, sempre essenziale di 10 (dieci) giorni dalla richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Impresa non apporti le succitate modifiche e/o integrazioni nel termine stabilito, l'Amministrazione analogamente a quanto previsto per la ritardata consegna del progetto esecutivo, applicherà una penale di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sui pagamenti da effettuare all'Impresa.

Nel caso in cui il ritardo per la consegna del progetto modificato ecceda i giorni 20 (venti), l'Amministrazione si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva e chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Anche in questo caso l'Impresa o il Professionista non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta per oneri e/o rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Il progetto esecutivo presentato nei termini di cui sopra dovrà riscuotere il parere favorevole dell'A.P.S.E.Ma. dell'Università. L'avvenuta approvazione o meno è comunicata all'appaltatore a cura del R.U.P.

Il progetto così redatto dall'Impresa, dopo aver acquisito l'approvazione, resterà di proprietà esclusiva dell'Università degli Studi di Catania. Il progetto esecutivo, nel numero di copie necessarie, dovrà essere inoltrato, a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria, a tutti gli Enti preposti al rilascio delle prescritte approvazioni, autorizzazioni, nulla osta, visto o con qualunque altro termine definiti, per l'ottenimento degli stessi.

Qualora il progetto modificato e/o integrato, come sopra richiesto, non riporti l'approvazione dell'Università o degli Enti preposti a rilasciare approvazioni, pareri, visti o con qualunque altro termine denominati, l'Amministrazione appaltante si riserverà di risolvere il contratto, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva e chiedere il risarcimento degli eventuali danni. Resta inteso che la Direzione dei Lavori rimane di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.



Art. 4 – MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
- b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
- f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- le spese contrattuali sostenute
- le spese per la progettazione esecutiva come determinate all'art. 2.

Art. 5 – ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'articolo 26 del Dlgs. 50/2016, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 3, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016, resesi necessarie in corso di esecuzione.

Art. 6 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:



- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione.

Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 27 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 26.

Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - il Computo Metrico Estimativo;
 - l'Elenco Prezzi Unitario;
 - il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
 - le tavole grafiche;
- e quant'altro prodotto dalla stazione Appaltante.

Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO

La Ditta Appaltatrice si impegna a produrre, in sede di redazione del progetto esecutivo, i seguenti elaborati:

- 1) Relazione dettagliata illustrativa delle opere proposte, contenente:
 - a) i dati ed i criteri assunti per la progettazione con l'indicazione dei dettagli di maggiore importanza, le modalità esecutive, nonché tutti gli oneri annessi e connessi per la realizzazione dell'impianto medesimo;



- b) la descrizione esauriente di tutti i lavori e delle modalità esecutive;
- c) la descrizione dell'impianto e di tutte le apparecchiature costituenti da realizzare, con la specificazione delle case costruttrici, del tipo, delle dimensioni, dei modelli, delle tecniche costruttive, delle potenze impegnate e dei consumi, elettrici e non, previsti nel progetto esecutivo, in particolare dovranno indicarsi in modo chiaro, completo ed inequivocabile le caratteristiche tecniche e funzionali anche in riferimento alle caratteristiche evidenziate all'art. 8;
- 2) I disegni esecutivi raffiguranti, con le più ampie indicazioni necessarie, le opere da eseguire e gli schemi elettrici e meccanici; in particolare dovranno essere indicati con esattezza le dimensioni del vano corsa e della fossa, l'ampiezza della cabina, l'ubicazione delle guide, la rappresentazione dell'intero impianto, nonché dei singoli elementi che lo compongono, di attrezzature ed elementi di arredo e di quanto necessario per dare l'impianto completo e funzionante;
- 3) Elenco dei prezzi unitari a piè d'opera ed in opera di tutti i componenti dell'impianto e delle attrezzature, degli elementi di arredo e delle finiture occorrenti nonché dei compensi a corpo;
- 4) Computo metrico estimativo particolareggiato, riguardante tutti i lavori e le forniture, articolato per capitoli di spesa, indicando qualitativamente e quantitativamente tutte le opere descritte nei precedenti punti 1 e 2, nonché le opere murarie e di altra natura necessarie per la realizzazione degli impianti;
- 5) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- 6) depliant e/o fotografie necessari alla completa rappresentazione dell'impianto elevatore, nonché dei singoli elementi che lo compongono, di eventuali attrezzature ed elementi di arredo e di quanto necessario per dare l'impianto completo e funzionante;
- 7) una dichiarazione, con la quale la Ditta, facendo espressamente riferimento all'appalto di che trattasi, si obbliga ad eseguire al prezzo a corpo indicato nell'offerta **economica presentata in sede di gara** ed alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto, la realizzazione dell'impianto, comprendente tutti i lavori e tutte le forniture e le attrezzature, così come previsto, e si assume la piena ed incondizionata responsabilità del perfetto funzionamento dell'impianto elevatore, restando espressamente inteso che l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione non esonera in alcun modo la Ditta dalle responsabilità di qualsiasi genere, per qualunque difetto e inconveniente che dovesse verificarsi nell'impianto medesimo, fino al termine del periodo di garanzia di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, allorché la Ditta avrà comunicato di aver ultimato i lavori e saranno state eseguite, in contraddittorio con la stessa Ditta e con esito positivo, le prove di funzionamento degli impianti.

Sempre in detto allegato la Ditta dovrà altresì dichiarare:

- a) *di essersi recata nei luoghi dove dovrà essere realizzato l'impianto e di avere preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella configurazione dell'offerta, ivi compresa la determinazione del prezzo in relazione alle condizioni contrattuali;*
- b) *di aver effettuato una verifica della fattibilità tecnico-statica dell'impianto da realizzare;*
- c) *che le dimensioni dell'impianto proposto sono tali da consentire l'installazione dello stesso e che eventuali adattamenti, modifiche e lavori o forniture di qualsiasi natura, restano a totale carico della ditta;*
- d) *di aver verificato nel corso del sopralluogo che l'impianto elevatore delle dimensioni proposte, può essere installato e che tale installazione non pregiudica in alcun modo, le strutture e gli impianti esistenti.*



- e) *di assumere a proprio carico eventuali maggiori oneri derivanti da errori di valutazione o di misurazione eseguite e che nel prezzo offerto sono comunque compresi e compensati tutti gli oneri, di qualsiasi genere e natura, per dare l'opera perfettamente finita e funzionante, anche se non esplicitamente previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.*
- 8) una dichiarazione, con la quale la Ditta, facendo espressamente riferimento all'appalto di che trattasi si obbliga, ai sensi della vigente normativa, di garantire il regolare funzionamento degli impianti installati e dell'opera eseguita per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione contro i danni ed i difetti di funzionamento che possono dipendere dalla cattiva qualità dei materiali impiegati o da deficienze di montaggio, regolazione e di messa in opera che si dovessero rendere evidenti durante l'utilizzo degli stessi impianti. Ciò comporterà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla sostituzione delle parti danneggiate o difettose e/o alla esecuzione delle riparazioni o regolazioni che eventualmente si rendessero necessarie per ripristinare l'efficienza dell'impianto interessato e comunque sino a che il certificato di regolare esecuzione non assuma carattere definitivo ovvero per due anni dall'emissione di detto certificato.

Tutti i documenti e gli elaborati sopra indicati, a pena di nullità, dovranno altresì essere redatti in lingua italiana, contrassegnati con il timbro della ditta offerente e firmati dal titolare o dal legale rappresentante della ditta medesima.

Art. 9 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Per l'affidamento dei lavori in oggetto, riconducibili alla categoria prevalente OS4, si procederà con la consultazione di tre o più operatori economici tramite acquisizione e valutazione, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di preventivi di spesa ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della L. n. 120 del 11/09/2020.

Al fine di favorire la massima tempestività ed efficienza della presente procedura, in considerazione del fatto che l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto è nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, si propone (ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni" e ss.mm. e ii.) di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo redatto dalla Stazione Appaltante.

Risulta evidente che il ricorso alla suddetta procedura congiunta è determinante nella riduzione dei tempi dell'intero procedimento in quanto diversamente, lo sdoppiamento della procedura nella fase di progettazione e successiva esecuzione, atteso che non sono disponibili presso l'ufficio tecnico dell'Università i sistemi di calcolo necessari alla progettazione esecutiva della struttura e degli impianti, avrebbe comportato un maggior dispendio di tempo.



Art. 10 – DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere riassunte come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.

L'impianto elevatore dovrà essere conforme alle vigenti normative applicabili e corredato di marcatura e dichiarazione CE di conformità alla direttiva 2014/33/UE, completo di targhette di identificazione, funzionamento e sicurezza.

L'impianto elevatore deve essere conforme alle seguenti normative:

- La Direttiva Europea 2014/33/UE, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica n.335 del 26 settembre 2016 in materia di ascensori;

- Il D.M. 236 del 17 giugno 1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- La EN 81.70 accessibilità delle persone comprese i disabili;

- L'ascensore deve essere certificato come modello da un organismo notificato, ossia essere stato sottoposto alle procedure di cui all'Allegato V - Esame CE secondo la direttiva Ascensori sopra citata;

- L'ascensore deve essere costruito ai sensi della EN 81.20/50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori elettrici".

L'ubicazione e la consistenza della fossa e del vano corsa e della testata, sono rilevabili dai disegni allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impianto elevatore da realizzare a *Palazzo Centrale* deve essere del tipo elettromeccanico a trazione elettrica con assenza della sala macchine (MRL- GEARLESS) e deve presentare le seguenti caratteristiche:

- PORTATA: Kg. 535;

- CAPIENZA: n. 7 persone;

- VELOCITA' NOMINALE: 1,00 m/sec;

- FERMATE: n. 3;

- SERVIZI: n. 3 su unico lato;

- ACCESSO CABINA: n. 1 su un unico lato;

- PORTE DI PIANO: n. 3 su un unico lato;

- CORSA UTILE: m 14,7 circa (da verificare in fase esecutiva);

- FOSSA: esistente con profondità di m 1,220 circa;

- TESTATA: m 3,60 circa;

- DIMENSIONI INTERNE VANO CORSA (LxP): esistente in c.a. con dimensioni interne utili pari a m 1,65 x 1,56 circa. All'interno del vano corsa dovranno essere contenuti tutti i meccanismi e le strutture fisse e mobili (es profili halfen, guide, ecc.) per l'installazione a regola d'arte dell'impianto elevatore, ed inoltre dovrà essere realizzato un opportuno impianto di aerazione e ventilazione.

- POSIZIONE LOCALE MACCHINE: MRL Machineromless

- DIMENSIONI INTENE CABINA: l x p x h = m 1,17 x 1,20 x 2,139 circa;

- DIMENSIONE PORTA: 800 x 2000 mm

- APERTURA PORTE: apertura telescopica a 2 ante, apertura a destra;

- SORVEGLIANZA PORTE DI CABINA: barriera elettronica;

- PORTE DI PIANO: resistenza al fuoco E120 / EN81-58;

- POSIZIONE CONTRAPPESO: sul lato destro;

- MANOVRA: SIMPLEX collettiva selettiva salita-discesa



- QUADRO DI MANOVRA: adiacente alla porta ultima fermata
- POTENZA MOTORE: 3,7 kW
- TENSIONE ALIMENTAZIONE: 400V / 3Ph / 50Hz + PE + N;
- TENSIONE LUCE: 220V - 50Hz;
- ACCELERAZIONE: non superiore a m/s² 0,50;
- INSERZIONI ORARIE: non inferiore a 120/h
- NORMATIVA APPLICATA: EN81-20/50;
- METODO DI INSTALLAZIONE: con ponteggio di montaggio nel vano.

La fornitura deve comprendere:

1) Accessori:

- dispositivo bidirezionale con funzione di teleallarme e, se attivata, di telemonitoraggio a norma EN81-28;
- sirena d'allarme sul tetto di cabina;
- conforme alla normativa standard per ascensori sottoposti ad azioni sismiche
- manovra standard per ascensori sottoposti ad azioni sismiche
- sorveglianza acqua in fossa
- chiusura automatica porte con timer finale
- indicatore di posizione sulla bottoniera di cabina
- conformità al DM236
- indicatore "in servizio"
- indicatore di direzione di marcia
- indicatore di manutenzione in corso
- annuncio vocale in cabina
- dispositivo di evacuazione automatica verso il piano più vicino (batterie incluse) con intervento per mancanza di corrente

2) Allestimento e design:

- illuminazione cabina: faretti LED
- pareti interne cabina: acciaio inox satinato (AISI304)
- pavimento cabina: granito sintetico (colorazione a scelta della D.LL.)
- zoccolino: a filo in acciaio inox satinato (AISI304)
- bottoniera di cabina: a mezza altezza in acciaio inox satinato (AISI304) con Display a matrice
- corrimano: dritto in acciaio inox satinato (AISI304)
- specchio: a mezza altezza, larghezza parziale, centrato
- porte di piano: acciaio inox satinato (AISI304) o comunque secondo le indicazioni della D.LL.
- tipo di soglia in cabina: alluminio
- bottoniera di piano: nel telaio della porta di piano
- indicatore di posizione: a tutti i piani.

La fornitura deve inoltre comprendere:

- certificato tipo di omologazione secondo norma UE
- imballo e trasporto franco cantiere in un'unica rimessa nei termini contrattuali di consegna.
- montaggio dell'impianto
- regolazioni e prove di funzionamento dell'impianto



- allontanamento dei materiali di risulta in apposito sito all'interno del cantiere
- smontaggio dell'impianto esistente, trasporto a discarica autorizzata, oneri di accesso a discarica e consegna formulario
- esame finale e marcatura UE conforme alla Direttiva 2014/33/UE
- illuminazione del vano corsa
- garanzia 24 mesi
- qualsiasi opera muraria e fabbrile di qualsiasi natura (ad esempio modifica spallette e taglio scale)
- qualsiasi dispositivo di ritenuta in testata
- mezzi d'opera e ponteggi (da realizzare secondo la ns. scheda tecnica, in conformità al D.Lgs. 81/08

Titolo IV Sezione V)

- profili tipo Halfen fissati in idonee posizioni del vano di corsa per ancoraggio guide scorrimento
- ricevimento, scarico e verifica dell'integrità esterna dei colli all'arrivo dei materiali in cantiere
- trasporto dei materiali a piè d'opera, e tiri in alto con distribuzione ai piani
- rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali
- assistenza alla movimentazione dei carichi durante le prove di esame finale
- linee elettriche di forza motrice 400V composta da 3 fasi più neutro e illuminazione 220V, a monte del quadro di manovra, linea di terra generale dell'edificio da ubicare presso la fossa o la testata del vano di corsa
- interruttore differenziale tipo B $\geq 300\text{mA}$ a protezione della linea di alimentazione principale
- interruttore differenziale tipo A a protezione della linea luci
- installazione ed attivazione di linea telefonica analogica dedicata a monte del quadro di manovra per permettere la comunicazione tra cabina e centrale di tele-sorveglianza (Direttiva Europea 95/16/CE)
- pratiche tecnico-amministrative per autorizzazioni edilizie o DIA/SCIA, Direzione Lavori e Responsabile e/o Coordinatore della Sicurezza (Dlgs81/2008).
- eventuali pratiche presso il Genio Civile per approvazione struttura metallica (ove necessario)

3) **La bottoniera**

La bottoniera deve contenere:

- indicatore di posizione,
- segnalazione di prenotazione avvenuta di tipo "digitale"
- frecce di preannuncio direzione
- segnale di allarme inviato
- segnale di allarme ricevuto
- segnalazione di sovraccarico
- pulsante per uscita al piano principale di tipo sporgente di colore verde
- pulsante per uscita al piano principale contrassegnato dal simbolo previsto dalla normativa
- luce di emergenza
- pulsante di apertura porta
- pulsante di chiusura porte anticipata
- annuncio vocale del piano di destinazione

4) **La cabina**

La cabina dell'ascensore deve essere provvista di:

- adeguate balaustre di protezione sul tetto di cabina



- un'unità di controllo della cabina, contenente il sistema d'allarme e le interfacce per tutte le funzioni della cabina
- citofono bidirezionale collegato con l'unità presente all'interno del quadro di manovra situato al piano ultimo superiore ed il citofono collegato alla cabina
- prevenzione della velocità di salita della cabina tramite l'intervento simultaneo dei freni a disco installati sulla macchina e del limitatore di velocità
- prevenzione della velocità di discesa della cabina tramite l'intervento simultaneo del limitatore di velocità e dei paracaduti montati sulla cabina.
- > Rumore
I decibel misurati in cabina alla velocità nominale devono essere circa di $50 \text{ dBA} \pm 3$.
I decibel misurati al piano in corrispondenza delle porte devono essere minori o uguali di 60 dBA durante l'apertura e chiusura delle porte.
- > Apparecchiature Opzionali
- scaletta in fondo fossa.
- > Opere murarie ripristini e protezioni
- montaggio e smontaggio di ponteggio e progettazione dello stesso in conformità al D.lgs. 81/08 Titolo IV Sezione V
- fornitura e posa in opera di stipiti in marmo interi (se necessario ed a scelta della D.L.), aventi uno spessore di almeno mm 40;
- fornitura e posa in opera di soglie in marmo (se necessario ed a scelta della D.L.);
- tinteggiatura del vano corsa.
- > Opere ed oneri di Ingegneria
- Le spese eventuali per collaudi e verifiche da parte degli organi istituzionali addetti alla vigilanza, ove previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- La relazione tecnica sull'impianto installato;

Nel prezzo risultano compresi tutti gli accessori per il fissaggio ed il montaggio delle varie apparecchiature descritte sopra, il cablaggio, staffe, tasselli, e quant'altro ancora per dare l'impianto elevatore installato correttamente. Risultano, altresì, compresi l'aliquota onere per tutte le opere provvisorie che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni previste, gli oneri per il cablaggio (incluso di linee elettriche e condutture) dei vari dispositivi dell'impianto elevatore, per le eventuali opere edili di montaggio e rifinitura, eventuali altre apparecchiature o parti di impianto non descritte ma comunque necessarie al corretto funzionamento dell'impianto elevatore.

Per tutto quanto non specificato nella presente valgono tutte le vigenti prescrizioni normative.

Risultano comprese oltre tutte le opere murarie necessarie, gli accessori per il fissaggio ed il collegamento dell'impianto elevatore, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di servizio, ogni altro onere e magistero per dare l'impianto elevatore perfettamente funzionante e montato a regola d'arte, ivi comprese le spese per il rilascio della Dichiarazione di Conformità UE, del libretto d'impianto di uso e manutenzione, il manuale di installazione e di istruzione d'uso e manutenzione, la programmazione, le prove di funzionamento ed il collaudo, gli schemi elettrici e di montaggio ed ogni quant'altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte, funzionante nel rispetto delle normative vigenti per le prove di funzionamento e per la definitiva messa in esercizio dell'impianto.

Altresì compreso nella fornitura qualsiasi tipo di attrezzatura speciale necessaria per consentire al manutentore di gestire l'impianto in occasione delle visite periodiche previste per legge (ad es. pannelli di manovra, bottoniere, tastierini per interfaccia quadro di manovra, etc.)



L'impianto elevatore dovrà essere conforme alle vigenti normative applicabili e corredato di marcatura e dichiarazione UE di conformità alla direttiva 2014/33/UE, completo di targhette di identificazione, funzionamento e sicurezza.

L'impianto elevatore deve essere conforme alle seguenti normative:

- La Direttiva Europea 2014/33/UE, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica n.23 del 10 gennaio 2017 in materia di ascensori;
- Il D.M. 236 del 17 giugno 1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- la EN 81.70 accessibilità delle persone comprese i disabili;
- L'ascensore deve essere stato certificato come modello da un organismo notificato, ossia essere stato sottoposto alle procedure di cui all'Allegato V - Esame CE secondo la direttiva Ascensori sopra citata;
- L'ascensore deve essere costruito ai sensi della EN 81.20/50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori elettrici".

Nel prezzo risulta compreso l'onere per il trasporto e della posa in opera dell'impianto elevatore e di tutti i suoi componenti a qualsiasi altezza, con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico (gru, carrello elevatore dotato di forche, rulli, etc.), di tiranti e quant'altro necessario. Compreso il cablaggio elettromeccanico delle linee elettriche di alimentazione (una trifase ed una monofase) dell'impianto elevatore (linee elettriche escluse dalla fornitura). Risultano ancora compresi tutti gli accessori per il fissaggio ed il montaggio delle varie apparecchiature descritte sopra, il cablaggio, staffe, tasselli, e quant'altro ancora per dare l'impianto elevatore installato correttamente. Risultano, altresì, compresi l'aliquota onere per tutte le opere provvisorie che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni previste, gli oneri per il cablaggio (incluso di linee elettriche e condutture) dei vari dispositivi dell'impianto elevatore, per le eventuali opere edili di montaggio e rifinitura, eventuali altre apparecchiature o parti di impianto non descritte ma comunque necessarie al corretto funzionamento dell'impianto elevatore.

Per tutto quanto non specificato nella presente valgono tutte le vigenti prescrizioni normative.

Risultano comprese oltre tutte le opere murarie necessarie, gli accessori per il fissaggio ed il collegamento dell'impianto elevatore, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di servizio, ogni altro onere e magistero per dare l'impianto elevatore perfettamente funzionante e montato a regola d'arte, ivi comprese le spese per il rilascio della Dichiarazione di Conformità UE, del libretto d'impianto di uso e manutenzione, il manuali di installazione e di istruzione d'uso e manutenzione, la programmazione, le prove di funzionamento ed il collaudo, gli schemi elettrici e di montaggio ed ogni quant'altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte, funzionante nel rispetto delle normative vigenti per le prove di funzionamento e per la definitiva messa in esercizio dell'impianto.

Altresì compreso nella fornitura qualsiasi tipo di attrezzatura speciale necessaria per consentire al manutentore di gestire l'impianto in occasione delle visite periodiche previste per legge (ad es. pannelli di manovra, bottoniere, tastierini per interfaccia quadro di manovra, etc.)

La fornitura comprenderà anche le piccole opere edili a corredo per completare l'opera ed in particolare:

- 1) le pareti divisorie per la chiusura del vano corsa in corrispondenza delle porte di piano;
- 2) la parete in cartongesso per ridurre la profondità del vano corsa esistente;
- 3) la tinteggiatura interna del vano corsa e delle nuove pareti.



L'impianto elevatore da realizzare *all'ex Monastero dei Benedettini* deve essere del tipo elettromeccanico a trazione elettrica con assenza della sala macchine (MRL- GEARLESS) e deve presentare le seguenti caratteristiche:

- PORTATA: Kg. 450;
- CAPIENZA: n. 6 persone;
- VELOCITA' NOMINALE: 1,00 m/sec;
- FERMATE: n. 4;
- ACCESSO CABINA: n. 2 ;
- PORTE DI PIANO: n. 4 ;
- CORSA UTILE: m 13,49 circa (da verificare in fase esecutiva);
- FOSSA: esistente con profondità di m 1,130 circa;
- TESTATA: m 3,50 circa;
- DIMENSIONI INTERNE VANO CORSA (LxP): m 1,55 x 1,90 circa. All'interno del vano corsa

dovranno essere contenuti tutti i meccanismi e le strutture fisse e mobili (es profili halfen, guide, ecc.) per l'installazione a regola d'arte dell'impianto elevatore, ed inoltre dovrà essere realizzato un opportuno impianto di aerazione e ventilazione.

- POSIZIONE LOCALE MACCHINE: MRL Machineromless
- DIMENSIONI INTENE CABINA: l x p x h = m 0,95 x 1,30 x 2,10 circa;
- DIMENSIONE PORTA: 800 x 2000 mm
- APERTURA PORTE: apertura telescopica a 2 ante;
- SORVEGLIANZA PORTE DI CABINA: barriera elettronica;
- PORTE DI PIANO: resistenza al fuoco E120 / EN81-58;
- POSIZIONE CONTRAPPESO: sul lato sinistro;
- MANOVRA: SIMPLEX collettiva selettiva salita-discesa
- QUADRO DI MANOVRA: adiacente alla porta ultima fermata
- POTENZA MOTORE: circa 3,7 kW
- TENSIONE ALIMENTAZIONE: 400V / 3Ph / 50Hz + PE + N;
- TENSIONE LUCE: 220V - 50Hz;
- ACCELERAZIONE: non superiore a m/s² 0,50;
- INSERZIONI ORARIE: non inferiore a 180/h
- NORMATIVA APPLICATA: EN81-20/50;
- METODO DI INSTALLAZIONE: con ponteggio di montaggio nel vano;

La fornitura deve comprendere:

1) Accessori:

- dispositivo bidirezionale con funzione di teleallarme e, se attivata, di telemonitoraggio a norma EN81-28;
- sirena d'allarme sul tetto di cabina;
- conforme alla normativa standard per ascensori sottoposti ad azioni sismiche
- manovra standard per ascensori sottoposti ad azioni sismiche
- sorveglianza acqua in fossa
- chiusura automatica porte con timer finale
- indicatore di posizione sulla bottoniera di cabina
- conformità al DM236
- > indicatore "in servizio"



- > indicatore di direzione di marcia
- > indicatore di manutenzione in corso
- > annuncio vocale in cabina
- > dispositivo di evacuazione automatica verso il piano più vicino (batterie incluse) con intervento per mancanza di corrente

2) Allestimento e design:

- illuminazione cabina: faretti LED
- pareti interne cabina: acciaio inox satinato (AISI304)
- pavimento cabina: granito sintetico (colorazione a scelta della D.LL.)
- zoccolino: a filo in acciaio inox satinato (AISI304)
- bottoniera di cabina: a mezza altezza in acciaio inox satinato (AISI304) con Display a matrice
- corrimano: dritto in acciaio inox satinato (AISI304)
- specchio: a mezza altezza, larghezza parziale, centrato
- porte di piano: acciaio inox satinato (AISI304) o comunque secondo le indicazioni della D.LL.
- tipo di soglia in cabina: alluminio
- bottoniera di piano: nel telaio della porta di piano
- indicatore di posizione: a tutti i piani

La fornitura deve comprendere:

- certificato tipo di omologazione secondo norma UE
- imballo e trasporto franco cantiere in un'unica rimessa nei termini contrattuali di consegna.
- montaggio dell'impianto
- regolazioni e prove di funzionamento dell'impianto
- allontanamento dei materiali di risulta in apposito sito all'interno del cantiere
- smontaggio dell'impianto esistente, trasporto a discarica autorizzata, oneri di accesso a discarica e consegna formulario
- esame finale e marcatura UE conforme alla Direttiva 2014/33/UE
- illuminazione del vano corsa
- garanzia 24 mesi
- qualsiasi opera muraria e fabbrile di qualsiasi natura (ad esempio modifica spallette e taglio scale)
- qualsiasi dispositivo di ritenuta in testata
- mezzi d'opera e ponteggi (da realizzare secondo la ns. scheda tecnica, in conformità al D.Lgs. 81/08

Titolo IV Sezione V)

- profili tipo Halfen fissati in idonee posizioni del vano di corsa per ancoraggio guide scorrimento
- ricevimento, scarico e verifica dell'integrità esterna dei colli all'arrivo dei materiali in cantiere
- trasporto dei materiali a piè d'opera, e tiri in alto con distribuzione ai piani
- rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali
- assistenza alla movimentazione dei carichi durante le prove di esame finale
- linee elettriche di forza motrice 400V composta da 3 fasi più neutro e illuminazione 220V, a monte del quadro di manovra, linea di terra generale dell'edificio da ubicare presso la fossa o la testata del vano di corsa
- interruttore differenziale tipo B $\geq 300\text{mA}$ a protezione della linea di alimentazione principale
- interruttore differenziale tipo A a protezione della linea luci
- installazione ed attivazione di linea telefonica analogica dedicata a monte del quadro di manovra per permettere la comunicazione tra cabina e centrale di tele-sorveglianza (Direttiva Europea 95/16/CE)



- pratiche tecnico-amministrative per autorizzazioni edilizie o DIA/SCIA, Direzione Lavori e Responsabile e/o Coordinatore della Sicurezza (Dlgs81/2008).

- eventuali pratiche presso il Genio Civile per approvazione struttura metallica (ove necessario)

3) **La bottoniera**

La bottoniera deve contenere:

- Indicatore di posizione,
- Segnalazione di prenotazione avvenuta di tipo "digitale"
- Frece di preannuncio direzione
- Segnale di allarme inviato
- Segnale di allarme ricevuto
- Segnalazione di sovraccarico
- Pulsante per uscita al piano principale di tipo sporgente di colore verde
- Pulsante per uscita al piano principale contrassegnato dal simbolo previsto dalla normativa
- Luce di emergenza
- Pulsante di apertura porta
- Pulsante di chiusura porte anticipata
- Annuncio vocale del piano di destinazione

4) **La cabina**

La cabina dell'ascensore deve essere provvista di:

- Adeguate balaustre di protezione sul tetto di cabina.
- Un'unità di controllo della cabina, contenente il sistema d'allarme e le interfacce per tutte le funzioni della cabina.

- Citofono bidirezionale collegato con l'unità presente all'interno del quadro di manovra situato al piano ultimo superiore ed il citofono collegato alla cabina

- Prevenzione della velocità di salita della cabina tramite l'intervento simultaneo dei freni a disco installati sulla macchina e del limitatore di velocità

- Prevenzione della velocità di discesa della cabina tramite l'intervento simultaneo del limitatore di velocità e dei paracaduti montati sulla cabina.

> Rumore

I decibel misurati in cabina alla velocità nominale devono essere circa di $50 \text{ dBA} \pm 3$.

I decibel misurati al piano in corrispondenza delle porte devono essere minori o uguali di 60 dBA durante l'apertura e chiusura delle porte.

> Apparecchiature Opzionali

- scaletta in fondo fossa.

> Opere murarie ripristini e protezioni

- montaggio e smontaggio di ponteggio e progettazione dello stesso in conformità al D.lgs. 81/08 Titolo IV Sezione V

- fornitura e posa in opera di stipiti in marmo interi (se necessario ed a scelta della D.L.), aventi uno spessore di almeno mm 40;

- fornitura e posa in opera di soglie in marmo (se necessario ed a scelta della D.L.);

- tinteggiatura del vano corsa.

> Opere ed oneri di Ingegneria

- Le spese eventuali per collaudi e verifiche da parte degli organi istituzionali addetti alla vigilanza, ove previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;



- La relazione tecnica sull'impianto installato;

Nel prezzo risultano compresi tutti gli accessori per il fissaggio ed il montaggio delle varie apparecchiature descritte sopra, il cablaggio, staffe, tasselli, e quant'altro ancora per dare l'impianto elevatore installato correttamente. Risultano, altresì, compresi l'aliquota onere per tutte le opere provvisorie che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni previste, gli oneri per il cablaggio (incluso di linee elettriche e condutture) dei vari dispositivi dell'impianto elevatore, per le eventuali opere edili di montaggio e rifinitura, eventuali altre apparecchiature o parti di impianto non descritte ma comunque necessarie al corretto funzionamento dell'impianto elevatore.

Per tutto quanto non specificato nella presente valgono tutte le vigenti prescrizioni normative.

Risultano comprese oltre tutte le opere murarie necessarie, gli accessori per il fissaggio ed il collegamento dell'impianto elevatore, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di servizio, ogni altro onere e magistero per dare l'impianto elevatore perfettamente funzionante e montato a regola d'arte, ivi comprese le spese per il rilascio della Dichiarazione di Conformità UE, del libretto d'impianto di uso e manutenzione, i manuali di installazione e di istruzione d'uso e manutenzione, la programmazione, le prove di funzionamento ed il collaudo, gli schemi elettrici e di montaggio ed ogni quant'altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte, funzionante nel rispetto delle normative vigenti per le prove di funzionamento e per la definitiva messa in esercizio dell'impianto.

Altresì compreso nella fornitura qualsiasi tipo di attrezzatura speciale necessaria per consentire al manutentore di gestire l'impianto in occasione delle visite periodiche previste per legge (ad es. pannelli di manovra, bottoniere, tastierini per interfaccia quadro di manovra, etc.)

L'impianto elevatore dovrà essere conforme alle vigenti normative applicabili e corredato di marcatura e dichiarazione UE di conformità alla direttiva 2014/33/UE, completo di targhette di identificazione, funzionamento e sicurezza.

L'impianto elevatore deve essere conforme alle seguenti normative:

- La Direttiva Europea 2014/33/UE, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica n.23 del 10 gennaio 2017 in materia di ascensori;
- Il D.M. 236 del 17 giugno 1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- la EN 81.70 accessibilità delle persone comprese i disabili;
- L'ascensore deve essere stato certificato come modello da un organismo notificato, ossia essere stato sottoposto alle procedure di cui all'Allegato V - Esame CE secondo la direttiva Ascensori sopra citata;
- L'ascensore deve essere costruito ai sensi della EN 81.20/50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori elettrici".

Nel prezzo risulta compreso l'onere per il trasporto e della posa in opera dell'impianto elevatore e di tutti i suoi componenti a qualsiasi altezza, con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico (gru, carrello elevatore dotato di forche, rulli, etc.), di tiranti e quant'altro necessario. Compreso il cablaggio elettromeccanico delle linee elettriche di alimentazione (una trifase ed una monofase) dell'impianto elevatore (linee elettriche escluse dalla fornitura). Risultano ancora compresi tutti gli accessori per il fissaggio ed il montaggio delle varie apparecchiature descritte sopra, il cablaggio, staffe, tasselli, e quant'altro ancora per dare l'impianto elevatore installato correttamente. Risultano, altresì, compresi l'aliquota onere per tutte le opere provvisorie che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni previste, gli oneri per il cablaggio (incluso di linee elettriche e condutture) dei vari dispositivi dell'impianto elevatore, per le eventuali opere edili di



montaggio e rifinitura, eventuali altre apparecchiature o parti di impianto non descritte ma comunque necessarie al corretto funzionamento dell'impianto elevatore.

Per tutto quanto non specificato nella presente valgono tutte le vigenti prescrizioni normative.

Risultano comprese oltre tutte le opere murarie necessarie, gli accessori per il fissaggio ed il collegamento dell'impianto elevatore, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di servizio, ogni altro onere e magistero per dare l'impianto elevatore perfettamente funzionante e montato a regola d'arte, ivi comprese le spese per il rilascio della Dichiarazione di Conformità UE, del libretto d'impianto di uso e manutenzione, i manuali di installazione e di istruzione d'uso e manutenzione, la programmazione, le prove di funzionamento ed il collaudo, gli schemi elettrici e di montaggio ed ogni quant'altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte, funzionante nel rispetto delle normative vigenti per le prove di funzionamento e per la definitiva messa in esercizio dell'impianto.

Altresì compreso nella fornitura qualsiasi tipo di attrezzatura speciale necessaria per consentire al manutentore di gestire l'impianto in occasione delle visite periodiche previste per legge (ad es. pannelli di manovra, bottoniere, tastierini per interfaccia quadro di manovra, etc.)

La fornitura comprenderà anche le piccole opere edili a corredo per completare l'opera ed in particolare:

- 4) le pareti divisorie per la chiusura del vano corsa in corrispondenza delle porte di piano;
- 5) la parete in cartongesso per ridurre la profondità del vano corsa esistente;
- 6) la tinteggiatura interna del vano corsa e delle nuove pareti.

Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'offerta deve considerare la fornitura di tutti i materiali e meccanismi occorrenti per ottenere il regolare funzionamento nonché il collaudo e l'autorizzazione all'uso da parte degli organi competenti ed eventualmente del locale Comando dei VV-FF. per la parte di competenza.

In generale, oltre quanto descritto al precedente articolo, dovrà essere tenuto presente:

A) Dispositivi di sicurezza e allarme

I freni, i paracadute e, in genere, i dispositivi di sicurezza e di allarme saranno quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e del tipo e qualità migliori esistenti.

B) Macchinari elettrici

Nel prezzo forfettario sono compresi tutti gli impianti elettrici e gli allacciamenti elettrici connessi con gli impianti oggetto dell'appalto, anche se a monte dei quadri di manovra; in particolare sono a carico della Ditta la messa a terra delle armature metalliche, delle guide, serrature, ecc., nonché la messa a terra del macchinario da realizzarsi in conformità alle indicazioni delle norme C.E.I. 64-8.

C) Caratteristiche del vano corsa, della fossa, delle guide cabina, delle funi portanti

La Ditta dovrà, all'atto della presentazione dell'offerta e per ciascuna apparecchiatura, chiaramente ed inequivocabilmente far presente tutte le particolarità costruttive e le eventuali varianti indispensabili per il vano di corsa e per la fossa in modo da realizzare l'impianto elevatore secondo le normative vigenti. In particolare la Ditta dovrà fornire i calcoli esecutivi, delle guide di cabina, delle funi portanti e di quant'altro necessario.



Art. 12 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, salvo quanto sarà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Art. 13 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario.

Nel caso suddetto la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

Art. 14 - CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori di cui all'art. 9 (descrizione delle opere e caratteristiche dell'impianto elevatore e delle strutture (Fossa – Vano corsa – testata), l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza del progetto predisposto dall'Amministrazione e di averlo ritenuto realizzabile;
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare l'appalto;
- di avere esaminato il prezzo, giudicandolo congruo e remunerativo. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.
- ad eseguire al prezzo a corpo indicato nell'offerta ed alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto, la realizzazione dell'impianto, comprendente tutti i lavori e tutte le forniture e le attrezzature, così come previsto, e si assume la piena ed incondizionata responsabilità del perfetto funzionamento dell'impianto, restando espressamente inteso che l'approvazione del progetto da parte



dell'Amministrazione non esonera in alcun modo la Ditta dalle responsabilità di qualsiasi genere, per qualunque difetto e inconveniente che dovesse verificarsi nell'impianto medesimo, fino al termine del periodo di garanzia di ventiquattro (24) mesi a partire dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che sarà redatto a cura della D.L., allorché la Ditta avrà comunicato di aver ultimato i lavori e saranno state eseguite, in contraddittorio con la stessa Ditta e con esito positivo, le prove di funzionamento degli impianti;

- di assumere a proprio carico eventuali maggiori oneri derivanti da errori di valutazione o di misurazione eseguite e che nei prezzi offerti sono comunque compresi e compensati tutti gli oneri, di qualsiasi genere e natura, per dare l'opera perfettamente finita e funzionante, anche se non esplicitamente previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ad assicurare, durante il predetto periodo di garanzia, di provvedere a propria cura e spese alla sostituzione delle parti danneggiate o difettose e/o alla esecuzione delle riparazioni o regolazioni che eventualmente si rendessero necessarie per ripristinare l'efficienza dell'impianto interessato e comunque sino a che il certificato di regolare esecuzione non assuma carattere definitivo ovvero per due anni dall'emissione di detto certificato

Art. 15 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri impreveduti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, nell'art. 48 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 18 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 19 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

La Ditta è tenuta ad osservare, oltre il presente Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le norme e le prescrizioni che interessano l'Appalto in oggetto.

La Ditta assuntrice dovrà altresì sollevare l'Amministrazione da ogni richiesta relativa ai permessi per l'esecuzione dei lavori, come da Leggi e Regolamenti vigenti, ed alle licenze che si devono ottenere.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 19 aprile 2000, n. 145.

Altresì, in particolar modo lo stesso appalto è soggetto:

all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre, è soggetto all'osservanza delle seguenti normative:

al DLgs 50/2016 e ss.mm.ii

dai DPR n. 252/98 e 207/10;

al D.M. 37/08

al D.M.I.T. n. 159 del 14.09.2005;



dal D.P.R. 503/96;
dal D.P.R. 162/99;
dal D.P.R. 384/78;
alla legge 118/71;
alla legge 104/92;
alla Circ. M. 4809/68;
alla legge 13/89;
alla Circ. M. LL. PP. N 1669/U.L. del 22/06/1989;
dal D.Lgs. n. 81/08
alla Circ. M. LL.PP. n. 1329/400/19 del 07/09/2000;
dal D. M. LL.PP. n. 145 del 19/04/2000;
dal D. Lgs. n. 152/99;
dal D. M. n. 1341/99;
alla legge 1086/71;
alla legge 64/74.
dalle norme UNI, CEI e dalle Direttive Europee vigenti;
da tutte le norme richiamate nei D.P.R. su indicati;
da tutte le norme sugli impianti elevatori;

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, dell'impiantistica, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Inoltre è tenuta alla piena e diretta osservanza di:

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti di attuazione e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

Le prescrizioni tecniche della ASL, dei VV.FF., comunali e della ISPESL competenti.

L'impresa è tenuta a verificare le discordanze fra le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelle dettate da eventuali nuove norme e leggi, in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, uniformando a queste ultime la realizzazione degli impianti, previo consulto con la D.L.

L'Amministrazione appaltante in caso di accertate inadempienze da parte della ditta aggiudicataria a quanto sopra, dopo raccomandata con termini, si riserva il pieno diritto di sospendere in tutto o in parte i pagamenti, fino a quando l'appaltatore stesso non avrà soddisfatto nella maniera più completa gli obblighi assunti.

Art. 20 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Per la categoria **OS4** (Impianti elettromeccanici trasportatori), **Classifica I** (fino ad € 258.000,00) ovvero i requisiti minimi di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.



Art. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'offerta potrà essere corredata da una garanzia ove necessario, pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell' art. 93, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 22 – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi previsti dalla normativa la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 23 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 84, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 16 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

2. Sempre ai sensi dell'art. 84, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 21 del presente capitolato è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sia comprovato dalla impresa capogruppo



mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 24 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 24.a - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;

Per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.

2. Sempre ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a. che l'appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);

c. che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 50/2016 e ss.mm.ii in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR 252/1998).

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.



4. Ai sensi dell'art. 105, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto l'appaltatore deve praticare, ai sensi dell'art. 105, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell'art. 118 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti del presente articolo.

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

d) l'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 223/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006);

e) l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 105, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

7. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.

8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.



(solo nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori).

Art. 24.b - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.



In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

– la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

– la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone



dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

– l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 27 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE – PENALI PER RITARDO - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI - RISOLUZIONE CONTRATTO

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP. del DLgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.



Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Il tempo contrattuale viene stabilito in **giorni 90 (novanta)** naturali successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, così ripartiti:

- **giorni 30 (trenta)** per la redazione del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
- **giorni 30 (trenta)** per ottenere le dovute autorizzazioni (Genio Civile, VV.FF., etc), per realizzare tutte le opere edili e per approvvigionare tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'impianto elevatore;



- **giorni 30 (trenta)** per il montaggio dell'ascensore e per l'esecuzione delle prove di funzionamento e per la messa in esercizio;

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui alla lettera a) e b) sarà applicata **una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, mentre per eventuali ritardi di intervento oltre i termini previsti, nel periodo di gestione in garanzia, sarà applicata **una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale**.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 120 (centoventi), a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Ciò senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento danni.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziato convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.



Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 DLgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni si applicano le disposizioni valide per il verbale di sospensione.



Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da adempiere, ai sensi degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile e all'esecuzione di ufficio dei servizi a spese dell'Assuntore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

- per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto non eliminate;
- per superamento della soglia di penali;
- per errori ripetuti e non eliminati in seguito a segnalazioni da parte dell'Amministrazione;
- per indisponibilità ad eseguire interventi indicati dal dall'Amministrazione;
- per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
- per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione ai lavori da prestare;

Costituiscono clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

- gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza;
- cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Coordinatore delle attività per un reato contro la pubblica Amministrazione;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni, mentre la ditta aggiudicataria non può recedere prima della scadenza.



Art. 28 - PROROGHE

Ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 29 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29.a - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 29.b - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 29.c - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 27.c del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al



coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 29.d - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto, secondo le norme vigenti, a fronte della prestazione di sufficienti garanzie bancarie o equivalenti.

Dette anticipazioni saranno accreditate all'Appaltatore in conformità a quanto stabilito dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 20 (venti) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo redatto dalla ditta appaltatrice, la Stazione appaltante emette un primo stato di avanzamento e un primo certificato di pagamento relativo al corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva come definito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Successivamente, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, secondo il seguente schema:

- all'ottenimento delle autorizzazioni (Genio Civile, VV.FF. etc.) ed al completamento delle opere edili sarà corrisposto **un importo pari al 40% (quaranta per cento)** dell'offerta complessiva.



- al completamento dell'impianto elevatore e dopo l'accertamento di quanto realizzato, su insindacabile giudizio della D.L., si redigerà, se l'impianto risulta funzionante e gestibile, un Verbale di Collaudo Tecnico - Funzionale per la messa in esercizio dell'impianto elevatore. Ad esito positivo del Collaudo Tecnico - Funzionale, redatto dalla D.L., si provvederà al pagamento di **un ulteriore acconto pari al 40% (quaranta per cento)** dell'importo contrattuale; per tutti i pagamenti in acconto saranno effettuate le ritenute di Legge.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, raggiungono le percentuali sopra citate, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al successivo punto, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La rata di saldo pari 20% (residuo venti per cento) e lo svincolo delle garanzie di legge saranno liquidati dall'Amministrazione dopo l'approvazione del certificato di collaudo, così come previsto ai successivi articoli.

Art. 31 – PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto **entro 90 giorni** dalla data dell'ultimazione dei lavori accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.

Con la redazione del conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo e alle condizioni di cui ai punti successivi del presente articolo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 28, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 102 e 111, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia fideiussoria di cui al precedente punto deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo e alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

- la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo.

- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,



conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 32 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 28 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Art. 33 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.



Art. 34 - CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro **90** giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 35 - COLLAUDO

1. Ai sensi degli artt. 102 e 111, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

(eventualmente e solo per i lavori di cui all'art. 236 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, comma 1 lett. a)

2. Ai sensi degli artt. 102 e 111, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il collaudo finale deve avere luogo entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

4. Ai sensi degli artt. 102 e 111, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 3, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere a sua cura e spese alla sostituzione del materiale e/o delle attrezzature difettose o deteriorate e/o non rispondenti ai requisiti contrattuali ed ad eliminare eventuali difetti, inconvenienti di funzionamento e qualsiasi inefficienza che venisse riscontrata durante le prove di collaudo, entro il termine assegnato dal Collaudatore; in caso di ritardo si applicherà **la penale giornaliera pari allo 0,70 per mille dell'ammontare netto contrattuale**.

Art. 36 - GARANZIA DEGLI IMPIANTI

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti e le apparecchiature installate per un periodo di mesi ventiquattro (24) a partire dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia riguarderà sia i materiali e le apparecchiature, sia i difetti dovuti a montaggio ed esecuzione dei lavori. Ciò comporta l'obbligo della sostituzione delle parti danneggiate o difettose ed alla esecuzione di tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per ripristinare la piena efficienza degli impianti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire entro tre giorni dalla data di segnalazione dei difetti da parte dell'Amministrazione, trascorso tale lasso di tempo, senza che siano iniziate le operazioni di riparazione, l'Amministrazione potrà provvedere autonomamente a fare eseguire i lavori che si ritenessero necessari, prelevando i relativi importi di spesa dall'aliquota del 20% di cui all'art. 29 e fermo restando il diritto dell'Amministrazione ad applicare la penale giornaliera pari allo 0,70 per mille dell'ammontare netto contrattuale prevista dall'art. 26, per ciascuna mancata prestazione, che sarà richiesta mediante fax o lettera raccomandata.

Ciò non estinguerà gli obblighi a cui la Ditta è tenuta fino alla scadenza prevista, sia in termini tecnici che in termini di spesa.



Art. 37 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Per tutto l'appalto dato in opera completo in conformità al progetto esecutivo presentato dalla Ditta prescelta e con le eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione, eseguito a regola d'arte e perfettamente efficiente, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà corrisposta la somma a corpo pattuita come determinata in sede di aggiudicazione.

Art. 38 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in copia alla Stazione appaltante.

8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.



9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori sulla fossa e sulla soletta in testata, di notevole importanza statica.

10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

12) La gratuita assistenza medica agli operai.

13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

16) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 34 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.

19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente



alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

23) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

24) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

Entro 10 (dieci) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

25) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 del D.L.vo 406/91.

26) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Sono comprese inoltre:

- *l'approntamento di tutte le pratiche e le spese inerenti eventuali controlli da parte delle Commissioni Tecniche per il rilascio di libretti, autorizzazioni al normale esercizio, etc.;*
- *le pratiche per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte degli enti comunali, provinciali, regionali e statali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;*
- *la verifica e la certificazione, qualora a seguito dell'installazione dell'impianto elevatore si verifici un aumento delle forze statiche e/o dinamiche agenti sulle strutture portanti dell'edificio, a sfavore della sicurezza del loro punto di applicazione, che tenuto conto del tipo di struttura possono essere ritenuti significativi, che il fondo fossa e la soletta siano idonei a sopportare le sollecitazioni indotte dal nuovo impianto.*
- *la stesura dei calcoli strutturali da presentare al Genio Civile per le relative autorizzazioni;*
- *le spese eventuali per collaudi e verifiche da parte degli organi istituzionali addetti alla vigilanza, ove previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;*
- *gli oneri inerenti il rilascio eventuale del C.P.I. da parte del Comando Provinciale dei VV.FF.*
- *la relazione tecnica sull'impianto installato;*
- *la relazione attestante l'idoneità delle strutture.*

Oltre agli oneri sopra specificati e agli altri previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono altresì a carico dell'impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:



- le spese di bollo e copia del contratto;
- la tassa di registrazione fiscale del contratto;
- tutte le connessioni con gli impianti di qualsiasi tipo e natura esistenti nei locali oggetto degli interventi;
- manovalanza meccanica in aiuto al montatore;
- manovalanza elettrica in aiuto al montatore;
- manovalanza pesante per il trasporto dei materiali dal magazzino ai vari posti di impiego;
- tiri, ponteggi e mezzi d'opera;
- allontanamento dei materiali di risulta;
- le eventuali maggiori spese causate da ritardi che dovessero intervenire nell'ultimazione delle opere in seguito ad ordini di servizio della Direzione dei lavori la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà fare sospendere i lavori per esigenze di coordinamento con altri lavori che dovessero interferire con quelli riguardanti il presente appalto;

Sono escluse le spese per il collaudo tecnico-amministrativo, che restano a carico dell'Amministrazione.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

Art. 39 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall'art. 205 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 40 – ACCORDO BONARIO

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui all'articolo 205 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Il R.U.P. o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve.

L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla



Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

La procedura sopra citata può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini prima citati possono essere ridotti.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 41 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

L'impianto elevatore sarà valutato a corpo. Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazione di manodopera specializzata per dare l'impianto completo e funzionante in ogni sua parte.

Art. 42 - MODO DI VALUTARE I LAVORI E GLI IMPIANTI

Tutti i lavori e gli impianti saranno appaltati a forfait sulla base dell'offerta presentata.

Nel prezzo offerto saranno comprese tutte le prestazioni, anche se non dettagliatamente ed esplicitamente descritte, comunque necessarie a consegnare gli impianti perfettamente funzionanti, peraltro si intende che nulla dovrà essere pagato all'Impresa assuntrice dei lavori, in più della cifra fissata, anche se per forniture di parti di apparecchi la cui descrizione sia stata omessa in sede di gara, ma che risulti all'atto pratico necessaria per il normale funzionamento degli impianti.

Tuttavia, se l'Amministrazione richiedesse, in corso d'opera delle varianti comportanti aumenti o diminuzioni della spesa, l'importo di dette varianti, valutato in base all'elenco dei prezzi unitari o ad apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi, verrà aggiunto o detratto dal prezzo a forfait di cui ai precedenti articoli.

E' comunque stabilito che qualsiasi variazione al progetto dovrà essere ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori, con indicazione dell'avvenuta approvazione superiore; ogni contravvenzione a questa tassativa disposizione è a completo cari rischio della Ditta assuntrice, che dovrà rimuovere le opere eseguite che la Direzione dei lavori riterrà di non accettare, mentre in caso di accettazione la Ditta, senza alcun aumento del prezzo a corpo dell'appalto, sarà tenuta all'esecuzione di quelle eventuali varianti ed opere necessarie e complementari che è in facoltà insindacabile della Direzione dei lavori richiedere, affinché i lavori in variante eseguiti possano corrispondere alle prescrizioni contrattuali.

Art. 43 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'impresa assuntrice, l'imposta di bollo, di registro, e le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 44 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in ottemperanza alle prescrizioni della D.L., in modo che le opere, gli impianti e le apparecchiature rispondano perfettamente a tutte le condizioni di progetto e di Capitolato ed alle norme tecniche e di legge vigenti.



Indipendentemente dal fatto che l'Amministrazione e gli Organi Tecnici preposti abbiano approvato il progetto presentato dalla Ditta, questa è obbligata a dare gli impianti in stato di regolare funzionamento, così che si ottengano i risultati voluti, secondo le condizioni fissate dalle norme tecniche e di legge vigenti.

Pertanto l'intervento della Direzione dei Lavori non esonera affatto la Ditta dall'obbligo di cui sopra, né diminuisce la sua responsabilità riguardo al conseguimento dei risultati finali per cui sono ordinati i lavori.

L'impresa assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle opere o attrezzature preesistenti negli edifici.

L'esecuzione dei lavori sarà subordinata a tutte le esigenze e soggezioni che potranno verificarsi per la contemporanea esecuzione di altri lavori sia da parte di altra impresa che della stessa Amministrazione.

La Direzione dei Lavori potrà, insindacabilmente, disporre che gli impianti vengano eseguiti anche in più riprese e potrà disporre sospensioni in dipendenza del ritardo nei lavori di competenza.

In ogni caso nessun compenso particolare spetterà all'Impresa dovendo essere nel prezzo di offerta compreso e compensato l'onere derivante da tutto quanto sopra.

I materiali, gli apparecchi ed i meccanismi dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti perfettamente al servizio a cui sono destinati.

I materiali metallici dovranno corrispondere alle prescrizioni in vigore e la Direzione dei lavori potrà, in ogni momento, prelevare campioni e farli sottoporre, dai laboratori sperimentali dello Stato, a tutte le prove ritenute opportune.

La Direzione dei Lavori avrà sempre facoltà di non accettare tutti quei materiali che riterrà non corrispondenti alle condizioni contrattuali e che non offrirono, a suo insindacabile giudizio, garanzie di perfetta funzionalità.

Art. 45 – PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati ove stabilito dalla Stazione appaltante, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 46 – CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

(solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiungere il seguente comma)

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.



Art. 47 – CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 48 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 83 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..



RIEPILOGO ARTICOLI

Sommario

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	2
Art. 3 - PRESCRIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	3
Art. 4 – MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5
Art. 5 – ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5
Art. 6 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	5
Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
Art. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO	6
Art. 9 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	8
Art. 10 – DESCRIZIONE DELLE OPERE	9
Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI	18
Art. 12 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	19
Art. 13 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	19
Art. 14 - CONDIZIONI DI APPALTO	19
Art. 15 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	20
Art. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	20
Art. 17 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	20
Art. 18 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIRETTORE DI CANTIERE	21
CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI	21
Art. 19 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	21
Art. 20 - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	22
Art. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA	23
Art. 22 – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	23
Art. 23 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE	23
Art. 24 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	24



Art. 25 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	26
Art. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE	27
Art. 27 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE – PENALI PER RITARDO - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI - RISOLUZIONE CONTRATTO	28
Art. 28 - PROROGHE	33
Art. 29 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	33
Art. 30 - PAGAMENTI IN ACCONTO	34
Art. 31 – PAGAMENTI A SALDO	35
Art. 32 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	36
Art. 33 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	36
Art. 34 - CONTO FINALE	37
Art. 35 - COLLAUDO	37
Art. 36 - GARANZIA DEGLI IMPIANTI	37
Art. 37 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	38
Art. 38 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	38
Art. 39 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
Art. 40 – ACCORDO BONARIO	41
Art. 41 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	42
Art. 42 - MODO DI VALUTARE I LAVORI E GLI IMPIANTI	42
Art. 43 - SPESE CONTRATTUALI	42
Art. 44 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	42
Art. 45 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	43
Art. 46 – CUSTODIA DEL CANTIERE	43
Art. 47 – CARTELLO DI CANTIERE	44
Art. 48 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	44